



COMUNE DI CERVASCA

Provincia di Cuneo

CAP 12010 – Tel. (0171) 684811 – Fax (0171) 684830

NUOVO DISCIPLINARE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI E PIANTE

Art. 1 - ALBERI ALTO FUSTO (esclusi i pioppi e i castagni ibridi euro-giapponesi).

Chiunque vuole piantare presso confini piante di alto fusto, escluso i pioppi e i castagni ibridi euro-giapponesi, deve osservare le seguenti distanze e prescrizioni:

- a) per i piantamenti a filare unico, vicini a terreni coltivati (prati e campi...): metri 7(sette);
- b) Per i piantamenti a bosco, siti vicino a terreni coltivati: metri 12 (dodici);
- c) Qualora i piantamenti a filare unico o a bosco abbiano per confine una strada comunale o vicinale, salve le distanze tra i confini dei privati, previste e di cui sopra, dovrà essere osservata la distanza di metri 10 (dieci) tra il limite della strada e gli alberi da piantare;
- d) Per i piantamenti a filare unico o a bosco. Siti vicino a terreni con fabbricati, fatte salve le distanze dai confini previste e di cui ai punti a) e b), comunque, di metri 20 (venti) dal Fabbricato;
- e) Divieto di piantamento nelle zone perimetrate dal P.R.G.C.(escluse le zone adibite a servizi e parchi pubblici);
- f) Per i piantamenti a filare unico od a bosco vicino alle aree perimetrate dal P.R.G.C. metri 15

Art. 2 - PIOPPI

Chiunque vuole piantare presso confine piante di pioppo deve osservare le seguenti distanze e prescrizioni:

- a) filare unico o a bosco, vicini a terreni coltivati (prati e campi ...) metri 20 (venti);
- b) qualora i piantamenti a filare unico o a bosco abbiano per confine una strada comunale o vicinale, salve le distanze tra i confini dei privati, previste e di cui sopra, metri 20 (venti) tra il limite della strada e gli alberi da piantare;
- c) Divieto di piantamenti nelle zone perimetrate e di salvaguardia del P.R.G.C.

- d) Filare unico od a bosco vicino alle aree perimetrate comprese le aree di salvaguardia del P.R.G.C: metri 50 (cinquanta);
- e) Filare unico od a bosco vicino a fabbricati, fatte salve le distanze dai confini, previste e di cui ai punti a) e b); comunque, a metri 30 (trenta) dal fabbricato.

Art. 3 CASTAGNI IBRIDI EURO-GIAPPONESI

Chiunque vuole piantare e mantenere presso confini i castagni ibridi – euro-giapponesi, deve osservare le seguenti distanze e prescrizioni:

- a) per i piantamenti a filare unico e/o bosco, vicini a terreni coltivati (prati e campi...): metri 7(sette);
- b) Qualora i piantamenti a filare unico o a bosco abbiano per confine una strada comunale o vicinale, dovrà essere osservata la distanza di metri 7 (sette) tra il limite della strada e gli alberi da piantare. In presenza di curve o incroci si devono osservare le prescrizioni indicate dal Regolamento del Codice di sicurezza stradale;
- c) Per i piantamenti a filare unico o a bosco siti vicino a terreni con fabbricati, fatte salve le distanze dai confini previste e di cui ai punti a) e b), comunque, di metri 20 (venti) dal Fabbricato;
- d) Divieto di piantamenti nelle zone perimetrate del P.R.G.C.

Art. 4 – ALBERI NON ALTO FUSTO, NOCCIOLETI

Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi siti in adiacenza a terreni coltivati, deve osservarsi la distanza di metri 5 dal confine, tranne che per i nocciuleti per i quali si deve osservare la distanza di mt. 7.

Qualora i piantamenti a filare unico o a bosco abbiano per confine una strada comunale o vicinale, salve le distanze tra i confini dei privati, previste e di cui sopra, dovrà essere osservata la distanza di metri 7 (SETTE) tra il limite della strada e gli alberi da piantare. In presenza di curve o incroci si devono osservare le prescrizioni indicate dal Regolamento del Codice di sicurezza stradale.

Art. 5 – PIANTE DA FRUTTO ALLEVATE A CONTRO SPALLIERA (IMPIANTAMENTO DI FRUTTETI INTESIVO)

Per i piantamenti di piante da frutto allevate a controspalliera (meli, peri, peschi, kiwi) deve osservarsi la distanza di mt. 5 dal confine di proprietà.

- a) Piantamento almeno a 20 mt. dai fabbricati;
- b) Divieto di piantamenti nelle zone perimetrate del P.R.G.C.
- c) Qualora i piantamenti abbiano per confine una strada comunale o vicinale, dovrà essere osservata la distanza di metri 6 (SEI) tra il limite della strada e gli alberi da piantare. In presenza di curve o incroci si devono osservare le prescrizioni indicate dal Regolamento del Codice di sicurezza stradale.

Art. 6 SIEPI – MAIS – FAGIOLI

Le siepi, nel centro abitato devono esser piantate e mantenute in modo tale da non insistere in nessun modo sui marciapiedi e/o sulle strade pubbliche. Qualunque

onere di pulizia del tratto di marciapiede o della strada dovuta alla presenza di siepe è a carico del proprietario.

Fuori del centro abitato le siepi di altezza superiore ad 1 metro, devono distare almeno 3 metri dal confine stradale, in corrispondenza degli incroci a raso e di curve si fa riferimento al regolamento del Codice di sicurezza stradale, (vedasi tavola esplicativa allegata, esempio "mais/fagioli");

comunque tutte le siepi non devono superare 2,5 mt. di altezza, come indicato dal Codice Civile.

Mais e fagioli, devono essere tenute a distanza non inferiore a 3 mt. dal confine stradale. In corrispondenza degli incroci a raso e di curve si fa riferimento al regolamento del Codice di sicurezza stradale (vedasi tavola esplicativa allegata).

Art. 7 VIVAI

Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie che entro i tre anni dalla messa a dimora non superano i mt. 3 di altezza, mantenere la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà, mentre per l'impianto di vivai di piante arboree che entro i tre anni dalla messa a dimora superano i tre metri di altezza, la distanza mantenuta deve essere di mt. 5. In ogni caso le piante messe a dimora non devono restare più di cinque anni.

Art. 8 – MISURE DISTANZE

La distanza di misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

I beni demaniali sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

Art. 9 - INCOLTI

Nel caso di incolti confinanti con i terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento ecc. una distanza di mt. 5 dal confine di tutte le piante ed arbusti a basso fusto, cresciuti spontaneamente o piantate mentre per quelle ad alto fusto e ribadita dagli articoli in precedenza citati.

Art. 10 – DEFINIZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come i castagni nostrani di alta qualità, da legno o da frutto, noci da legno, noci da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, facendo riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.


Art. 11 – CIGLI STRADALI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico di provvedere alla pulizia dei confini stradali, al fine di garantire la sicurezza della viabilità.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie del presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 689/1981, alle norme del vigente Codice della Strada ed ad ogni buon fine agli articoli del Codice Civile in materia.

Si rammenta che il Comune e la polizia locale non sono competenti a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra privati.



**TAVOLA ESPLICATIVA
DISTANZE STRADALI
E DISTANZE TRA FONDI CONFINANTI
COLTURE ERBORE E PIANTE.**